Verbale commissione strutture 14/02/2019

Sala Master Dipartimento Ingegneria

Presenti (8):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cofano Giuseppe | Guagliumi Franco | Ferrari Roberto |
| Medici Sara | Sola Fabrizio | Tardini Annalisa |
| Pincelli Pietro  |  |  |

Ordine del giorno:

1)   Tempistica sui controlli da parte dei servizi tecnici, dibattito e discussione.

2)   Quesito al CSLP sul caso Timellini, discussione sul quesito.

3)   Microzonazione sismica aggiornamenti.

4)   Quesito in merito applicazione art. 90 DPR 380/2001: per costruzioni in muratura già sopraelevate prima della classificazione sismica in caso di nuova sopraelevazione con parziale demolizione e adeguamento sismico

5)   Revisione DPR 380 – comunicazioni sull’andamento dei lavori e raccolta osservazioni.

6) Varie ed eventuali.

1. In attesa dei componenti della commissione si sono evidenziate varie problematiche a carico dei progettisti strutturali. Dalla discussione e dal confronto tra i componenti le diverse esperienze di ciascuno sono state condivise con interesse.
2. Tra le varie ed eventuali è emerso il caso di un collega che ha segnalato la richiesta da parte del servizio sismico della Regione Emilia Romagna di redigere la variante sostanziale ad un progetto depositato. (per correttezza riporto alcuni passaggi della mail)

*<< Nel 2016 è stato depositato il progetto strutturale, successivamente a Gennaio 2019 è stata depositata una Variante sostanziale dove si dichiarava che un solaio di sottotetto non calpestabile e raggiungibile solo tramite una botola non sarebbe stato realizzato. Il solaio nel progetto aveva una struttura portante in travi e travetti di legno con doppio tavolato. Nella presentazione del progetto in Variante Sostanziale è stato ripresentato tutto il progetto con il calcolo della modellazione e le tavole utilizzando la normativa NTC 2008.*

*Successivamente mi è arrivata una comunicazione dove devo ripresentare tutta la variante redatta ai sensi delle NTC 2018.*

*In questi giorni ho parlato con l'Ing. Passarella Vania ( responsabile ufficio Geologico e Sismico Regione Emilia Romagna), che mi ha comunicato che tutte le Varianti sostanziali relative a progetti strutturali eseguiti con le NTC 2008 devono essere presentate ai sensi delle NTC 2018.*

*L'interpretazione dei giuristi della Regione Emilia Romagna non considera l'Articolo 2 comma 2 della Gazzetta Ufficiale, con cui è stata pubblicata la Normativa NTC 2018, per loro non vale per le varianti sostanziali. Inoltre mi hanno comunicato che hanno scritto un ticket al Ministero dei Lavori Pubblici ma attendono una risposta, e nel periodo transitorio applicano alle Varianti Sostanziali le NTC 2018.*

*Vorrei segnalare questa situazione alla commissione Strutture dell'Ordine Ingegneri di Modena in quanto a mio avviso la posizione dell'ufficio geologico e sismico non è corretta, in quanto un progetto presentato con le NTC 2008 deve concludersi fino al collaudo con le NTC 2008 se i termini dei tre anni non sono scaduti.*

*Allego la risposta del servizio Geologico e sismico. >>*

Ovviamente la posizione dei colleghi di fronte alla situazione di vedersi obbligati a ricalcolare tutto con la NTC2018 anche in caso di edificio ormai realizzato e con forti probabilità di insuccesso nelle verifiche puntuali dei nodi o di altri elementi che non soddisfano le richieste della nuova normativa è stata di disappunto e incredulità. E’ stato fatto notare che in questo modo il professionista tende ad evitare la possibilità di eseguire varanti sostanziali ancorché utili al fine di preservare la validità del progetto depositato.

1. Quesito in merito applicazione art. 90 DPR 380/2001: per costruzioni in muratura già sopraelevate prima della classificazione sismica in caso di nuova sopraelevazione con parziale demolizione e adeguamento sismico:

è stato presentato il caso da parte del collega che ha riscontrato la problematica presso il comune di Modena ed è stato considerato poco utile ai fini del risparmio del suolo e poco interessante ai fini della garanzia di sicurezza ottenibile con un divieto di sopraelevazione assoluto in caso di precedente avvenuta sopraelevazione, anche in caso di pressoché totale demolizione e ricostruzione dell’immobile che verrebbe comunque adeguato alle vigenti normative. La incomprensibile chiusura e conseguente divieto di sopraelevare gli edifici che in passato sono stati oggetto di sopraelevazione comporto una forte perdita di interessa da parte degli investitori e una sicura mancanza di sicurezza rispetto ad un edificio che subisce si una sopraelevazione ma con adeguamento sismico alle vigenti normative.

Sono stati rimandati alla prossima riunione i punti non trattati per motivi di tempo.